

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Lucia d'Ambrosio, quale giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25502 del registro di Segreteria, proposto dalla signora C. L., nata a Omissis il Omissis (C.F. Omissis), rappresentata e difesa dall'Avvocato Luigi PATERI (C.F. PTRLGU46S20I294H; PEC avv.luigipateri@legalmail.it), presso il cui studio, sito in Cagliari, via Alghero n. 29, ha eletto domicilio,

contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania SOTGIA, Marina OLLA e Alessandro DOA.

Uditi, nella pubblica udienza del 25 gennaio 2024, l'avv. Roberta Serci, su delega dell'avv. Pateri, e l'avv. Doa.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con ricorso depositato in data 2 aprile 2021, la ricorrente ha chiesto che venga dichiarato il proprio diritto a percepire la pensione di reversibilità quale orfana maggiorenne inabile della signora P. L. deceduta in data Omissis.

La difesa della ricorrente premette che:

- la signora C. L., all'atto del decesso della signora P. L., era da diversi anni convivente con la madre, non esercitava alcuna attività lavorativa ed era priva di qualsiasi reddito;
- negli anni antecedenti al decesso della madre il mantenimento della ricorrente è stato a totale carico della congiunta;
- la ricorrente è affetta da grave disturbo bipolare ed ha percepito l'indennità di accompagnamento fino al 2009;
- attualmente la ricorrente percepisce la pensione di invalidità (accertata nella misura del 100%), in ragione di € 300,00 mensili, ed una pensione di reversibilità della madre (relativamente ai contributi versati da datori di lavoro del settore privato), in ragione di € 66,00 al mese;
- la signora P. L., all'atto del decesso, era titolare di pensione n. 13377029, erogata dall'INPS – Gestione Dipendenti Pubblici, in riferimento al servizio prestato quale dipendente del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca;
- con istanza presentata in data 19 aprile 2019 la ricorrente ha chiesto all'INPS che le venisse riconosciuto il diritto al trattamento di reversibilità su detta pensione, quale figlia maggiorenne inabile di P. L.;
- con provvedimento in data 29 agosto 2019 l'INPS ha respinto l'istanza di pensione di reversibilità di orfana maggiorenne inabile, in ragione del fatto che la Commissione Medica di Verifica di Cagliari, con verbale del 31 luglio 2019, ha statuito che per l'orfana C. L. *non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa alla data del 25 gennaio 2019.*

La difesa della ricorrente sostiene che sussistono i requisiti per il

riconoscimento della pensione di reversibilità di orfana maggiorenne inabile, in quanto le reali condizioni di salute della signora C. comportano una inabilità assoluta e permanente a qualsiasi impiego lavorativo.

Chiede, pertanto, che venga dichiarato il diritto della signora C. L. alla pensione di reversibilità della madre, con vittoria di spese, da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.

In via istruttoria, deduce CTU ai fini dell'accertamento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa in conseguenza della grave patologia psichica dalla quale la ricorrente è affetta.

L'INPS si è costituito in giudizio in data 22 ottobre 2021, a ministero degli avvocati Marina OLLA e Alessandro DOA, chiedendo il rigetto del ricorso, con ogni conseguenza di legge.

La difesa dell'INPS afferma che la ricorrente non avrebbe fornito alcuna prova del fatto che, al momento del decesso, la madre provvedesse al suo sostentamento in via continuativa e in misura totale o quanto meno prevalente.

Evidenzia che la competente Commissione Medica, dopo scrupoloso esame del quadro clinico della paziente, ha escluso, con parere vincolante, che la ricorrente fosse affetta da un'infermità fisica o mentale tanto grave da renderla assolutamente e permanentemente inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa.

Con ordinanza n. 95 del 2021, si è chiesto al Servizio di Medicina Legale, dell'ATS Sardegna, Azienda Tutela Salute, ASSL di Cagliari, un motivato e definitivo parere medico legale sul seguente quesito: *Specifichi il consulente, riferendosi al momento della morte della signora L. P.(ossia alla*

data del Omissis), se le infermità da cui era affetta la signora L. C. fossero tali da determinarne la assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, a norma dell'art. 2, comma 1 della legge n. 222 del 1984, applicabile in virtù dell'art. 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995;

Con ordinanze 78/2022 e n. 36/2023, si sono disposti successivi rinvii in ragione delle richieste di proroga dei termini assegnati formulate dal Presidente del Collegio Medico dell'ATS Sardegna,

In data 13 ottobre 2023 il Servizio di Medicina Legale dell'ASL Cagliari ha trasmesso il parere richiesto, nel quale afferma che, *valutando come da criteriologia medico-legale i dati clinico-documentali ... al 25.01.2019, l'infermità NON COMPORTAVA la totale inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 1 della Legge n. 222/1984, permanendo invece un residuo funzionale psico-fisico, teoricamente applicabile in attività confacenti alle attitudini.*

All'udienza del 26 ottobre 2023 è stato disposto un rinvio alla data odierna, su istanza della difesa della ricorrente, per consentire allo specialista incaricato di completare l'esame della consulenza tecnica e formulare difese.

Con note in data 10 gennaio 2024, la difesa della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso o, in via subordinata, per la rinnovazione delle operazioni peritali, affermando che il giudizio espresso dal Collegio Medico ASL di Cagliari, in merito alla insussistenza di una totale inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa da parte della ricorrente, sarebbe privo di adeguata motivazione e fondato su una evidente sottovalutazione della patologia psichiatrica della quale la ricorrente è affetta da quasi un trentennio.

Ha ribadito che l'INPS ha concesso alla ricorrente il beneficio della reversibilità della pensione goduta dalla madre relativamente ai contributi versati da privati datori di lavoro, così riconoscendo inequivocabilmente la sussistenza del requisito della assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, mentre ha escluso la sussistenza di tale requisito in riferimento alla contribuzione versata alla madre della ricorrente da pubblici datori di lavoro, senza nulla motivare in merito alla contraddittorietà di tale reiezione con il precitato provvedimento di riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità per i contributi attinenti al settore privato.

All'udienza del 25 gennaio 2024 l'avv. Serci ha richiamato il contenuto delle note da ultimo depositate, insistendo per l'accoglimento del ricorso; l'avv. Doa ha evidenziato che la questione riconoscimento della pensione di reversibilità relativa alla pensione privata percepita dalla *de cuius* risulta, in ogni caso, assorbita dal contenuto della relazione tecnica del CTU, ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Considerato in

DIRITTO

La questione al vaglio del giudicante verte sull'accertamento del diritto al riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità a maggiorenne inabile ai sensi degli artt. 82, 85, 86 e 194 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

A norma dell'art. 2, comma 1 della legge n. 222 del 1984 (applicabile in virtù dell'art. 1, comma 41 della legge n. 335 del 1995), *si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza*

sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Ai sensi della normativa richiamata, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità a figlio maggiorenne inabile è necessaria la ricorrenza, al momento del decesso del *de cuius*, di due diversi requisiti: la circostanza che l'orfano fosse a carico del *de cuius*, in quanto questi gli forniva - in tutto o in parte preponderante - i necessari mezzi di sussistenza, e l'inabilità a proficuo lavoro dell'orfano maggiorenne.

Dall'esame della documentazione allegata al ricorso (certificato contestuale di residenza e stato di famiglia; Modello redditi Persone Fisiche 2019), emerge che la signora L. C. , al momento del decesso della madre L. P., era residente con quest'ultima e a suo carico. Risulta, inoltre, che la ricorrente non era titolare di reddito imponibile a fini IRPEF.

Non risulta sussistente, invece, in capo alla ricorrente, il requisito dell'inabilità a proficuo lavoro, alla luce del parere espresso dal Servizio di Medicina Legale dell'ASL Cagliari nel quale si afferma che, *valutando come da criteriologia medico-legale i dati clinico-documentali:*

– *l'infermità diagnosticata dalla C.M.V. di Cagliari in data 31.07.2019 [“Disturbo Bipolare II in buon compenso”], per natura e grado, determinava nella ricorrente menomazioni dell'efficienza psicofisica applicabile ad attività lavorative confacenti alle attitudini (per come individuabili, ad esempio, nel Verbale della Commissione ASL di Cagliari – Legge 68/1999 in data 21.06.2011);*

- *tuttavia, il requisito previsto dalla normativa di cui al Quesito si attesta su un livello menomativo ulteriore, totale e assoluto, che potrebbe essere raggiunto, nel caso di malattie di ambito psichiatrico, col riscontro di stati psicopatologici quali: demenze e/o analoghi disturbi mentali organici, psicosi, disturbi del comportamento abnormi e/o condotte autolesionistiche reiterate, disorganizzazione della vita personale e/o di relazionale, frequenti ricoveri in strutture psichiatriche (anche in regime di T.S.O.);*
- *seguendo tale criteriologia, visto il complesso dei dati anamnestici e clinico-documentali (sia direttamente riscontrati, che rinvenuti agli atti: cfr. le certificazioni specialistiche del 18.06.2019 e 14.06.2022), nel caso della sig.ra C. L. non si evidenziano simili fattispecie;*
- *pertanto, al 25.01.2019, l'infermità NON COMPORTAVA la totale inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ex art. 2, comma 1 della Legge n. 222/1984, permanendo invece un residuo funzionale psico-fisico, teoricamente applicabile in attività confacenti alle attitudini.*

Questo giudice condivide il parere reso dalla Commissione medico-legale presso la ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, che appare esaustivo, congruamente motivato ed immune da vizi logici, e coerente con gli esiti del parere della Commissione Medica di Verifica di Cagliari e con la situazione clinica della ricorrente, che - nonostate un Disturbo Bipolare di tipo II grave - risulta essere, ad avviso dei diversi specialisti che l'hanno visitata nel corso degli anni, in una situazione di buon compenso sintomatologico, in buone condizioni generali, curata nell'aspetto e nella persona, lucida, vigile ed orientata nelle tre dimensioni (tempo, spazio e persona).

Considerata la complessità e particolarità della vicenda, ricorrono le

ragioni di cui all'art. 31, comma 3, del c.g.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Sardegna, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

Spese compensate.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito della sentenza.

Così deciso in Cagliari, il 25 gennaio 2024.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 27/02/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.
L.vo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al
comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente: in caso di diffusione
omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

IL GIUDICE UNICO

Lucia d'Ambrosio

(Firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 27/02/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

(firmato digitalmente)